



Provincia di Ravenna

Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

Atto del Presidente n. 41

del 09/04/2024

Classificazione: 07-04-04 2022/19

---

Oggetto: COMUNE DI BRISIGHELLA - PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PRIVATA RELATIVO ALLA SCHEDA DI PRG N.49 DENOMINATA "AREA IL MOLINONE", SITA IN VIA CICOGNANI. DECLARATORIA SENZA OSSERVAZIONI AI SENSI DELL'ART. 35 DELLA L.R. 20/2000 E S.M.I - ESPRESSIONE DI PARERE AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R.20/2000 E S.M.I - ESPRESSIONE DI PARERE AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. 19/2008 E S.M.I.

#### IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

VISTO l'art. 1, comma 55, della legge 7 aprile 2014, n. 56 che recita:

"Il presidente della provincia rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio provinciale e l'assemblea dei sindaci, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto..... omissis";

VISTO l'art. 9, comma 5, del vigente Statuto della Provincia di Ravenna che recita:

"Il Presidente della Provincia è inoltre competente alla adozione di tutti gli atti riferibili alla funzione di organo esecutivo che non siano riservati dalla legge e dal presente Statuto al Consiglio ed alla Assemblea dei Sindaci"

VISTA la L.R. n. 24 del 21 dicembre 2017, ed in particolare l'art. 4, comma 4 che dispone:

*4. Fermo restando il rilascio dei titoli abilitativi edilizi per le previsioni dei piani vigenti soggette ad intervento diretto, entro il termine di cui al comma 1 possono altresì essere adottati i seguenti atti e può essere completato il procedimento di approvazione degli stessi avviato prima della data di entrata in vigore della presente legge:*

(...)

*c) i Piani Urbanistici Attuativi (PUA), di iniziativa pubblica o privata, di cui all'art.31 della L.R. 20/2000;*

(...)

VISTA la L.R. 24 marzo 2000, n.20 e s.m.i. "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio", che all'art. 35 prevede che: *contemporaneamente al deposito, il PUA viene trasmesso alla Provincia la quale, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di ricevimento, può formulare osservazioni relativamente a previsioni di piano che contrastino con i contenuti del PSC o con le prescrizioni di piani sopravvenuti di livello superiore;*

VISTA la L.R. n.20 del 24 marzo 2000 e smi, ed in particolare l'art. 5, "*Valutazione di sostenibilità e monitoraggio dei piani*";

VISTO la L.R. 30 ottobre 2008 n.19, "Norme per la riduzione del rischio sismico";

VISTA la deliberazione n°276 in data 03.02.2010 con la quale l'Assemblea Legislativa ha approvato il Piano Territoriale Regionale 2010;

VISTE le deliberazioni n°1338 in data 28.01.1993 e n°1551 in data 14.07.1993 con le quali il Consiglio Regionale ha approvato il Piano Territoriale Paesistico Regionale;

VISTA la deliberazione n.9 del 28 febbraio 2006 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il PTCP della Provincia di Ravenna, i cui contenuti sono stati sottoposti a valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale (VALSAT) così come previsto dalla L.R. 20/2000, successivamente modificato tramite l'approvazione dei piani settoriali provinciali (commercio, rifiuti, energia, acque);

VISTA la Direttiva approvata dalla Giunta Regionale dell'Emilia Romagna con delibera n. 1795 del 31/10/2016 avente ad oggetto "Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. 13 del 2015, sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015";

VISTA la nota dell'Unione della Romagna Faentina del 18/03/2022 di cui al ns PG 8262/2022 con la quale è stato avviato il procedimento in oggetto, tramite indizione di conferenza di servizi modalità asincrona;

VISTA la nota dell'Unione della Romagna Faentina di cui al ns PG 20373/2023 del 13/07/2023 con la quale sono stati trasmessi i pareri acquisiti, la documentazione progettuale aggiornata, ed è stata inoltre richiesta l'espressione di parere alla scrivente Provincia relativamente al procedimento in oggetto per le competenze sopra richiamate, comunicando che durante il periodo di deposito non sono pervenute osservazioni;

VISTA la nota della Provincia di Ravenna di cui al ns PG 25469/2023 del 08/09/2023 con la quale è stato notificato il differimento dei termini di parere di competenza ai sensi dell'art 4 del Decreto-legge n. 61/2023, convertito con modificazioni in Legge n. 100 del 31/07/2023, recante "Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023";

VISTA la nota della Provincia di Ravenna di cui al ns PG. 27772/2023 del 02/10/2023 con la quale la Scrivente ha richiesto al Comune di esprimere il proprio parere in materia di rischio idrogeologico, in ragione del fatto che porzione dell'area ricade in unità R2 (UIE a rischio idrogeologico medio) nelle tavole del vigente Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico dei Bacini regionali Romagnoli;

VISTA la nota dell'Unione della Romagna Faentina, di cui al ns PG 3406/2024 del 31/01/2024, con la quale è stato trasmesso il parere sopracitato a cura del Settore Territorio e Ambiente;

VISTA la nota dell'Unione della Romagna Faentina di cui al ns PG 7892/2024 del 13/03/2024, con la quale sono stati forniti ulteriori chiarimenti in merito alla coerenza degli interventi proposti con il PTCP vigente.

VISTA la Relazione del Servizio Pianificazione territoriale (ALLEGATO A) con la quale si propone:

1. DI NON FORMULARE OSSERVAZIONI, ai sensi dell'art.35 della L.R. n°20/2000, in ordine al "Piano Particolareggiato di iniziativa privata relativo alla scheda di PRG N.49 denominata "Area il Molinone", sita In Via Cicognani, nel comune di Brisighella, i cui elaborati sono stati trasmessi con nota assunta agli atti della Provincia di Ravenna, con PG 20373/2023 del 13/07/2023;
2. DI ESPRIMERE, sensi dell'art.5 della L.R. 20/2000, parere motivato positivo in merito alla sostenibilità ambientale Valsat del Piano Urbanistico Attuativo in oggetto, ferme restando le condizioni espresse dai soggetti ambientalmente competenti e riportate nel punto b. nel "Constatato" della presente Relazione;
3. DI ESPRIMERE, relativamente alla verifica della compatibilità delle previsioni urbanistiche in esame con le condizioni di pericolosità locale del territorio di cui all'art.5 della L.R. 19/2008, parere favorevole alle condizioni espresse dal Servizio Pianificazione Territoriale della Provincia riportate al punto c. del "Constatato" della presente relazione;
4. DI DEMANDARE al Servizio Pianificazione Territoriale, gli adempimenti di competenza relativi alla pubblicazione sul sito web della Provincia del presente atto, come indicato al comma 8 dell'art. 5 della L.R. 20/2000.
5. DI DEMANDARE al Servizio Pianificazione Territoriale la trasmissione all' Unione della Romagna Faentina dell'atto del Presidente relativo al procedimento in oggetto.

RITENUTE condivisibili le considerazioni espresse dal Servizio Pianificazione territoriale;

VISTE le Deliberazioni del Consiglio Provinciale n. 52 del 20/12/2023 avente ad oggetto "Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024-2026 ai sensi e per gli effetti dell'art. 170 comma 1 e art. 174 comma 1 del D.LGS. n. 267/2000 – Approvazione" e n. 54 avente ad oggetto "Bilancio di Previsione triennio 2024-2026 ai sensi dell'art. 174, comma 1, del D.LGS. n. 267/2000 – Approvazione";

VISTO l'Atto del Presidente n. 150 del 22/12/2023 ad oggetto "Piano esecutivo di gestione 2024-2026 – Esercizio 2024 – Approvazione";

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss. mm. e ii.;

PREVIA istruttoria svolta dal responsabile del procedimento Paesaggista Giulia Dovadoli, la cui attività è finalizzata anche alla realizzazione dell'obiettivo di PEG/PDO n. 422102 "Verifica e supporto alla pianificazione comunale"

Azione 2 "Verifica di coerenza con i Piani sovraordinati degli strumenti di pianificazione comunale per la fase transitoria di cui all'art. 4 della L.R. 24/2017";

VERIFICATO che in merito al presente atto non sussistono obblighi di pubblicazione ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

### **D I S P O N E**

per le motivazioni esposte in premessa che si intendono integralmente richiamate,

1. DI NON FORMULARE OSSERVAZIONI, ai sensi dell'art.35 della L.R. n°20/2000, in ordine al "Piano Particolareggiato di iniziativa privata relativo alla scheda di PRG N.49 denominata "Area il Molinone", sita In Via Cicognani, nel comune di Brisighella, i cui elaborati sono stati trasmessi con nota assunta agli atti della Provincia di Ravenna, con PG 20373/2023 del 13/07/2023;
2. DI ESPRIMERE, ai sensi dell'art.5 della L.R. 20/2000, parere motivato positivo in merito alla sostenibilità ambientale Valsat del Piano Particolareggiato in oggetto, ferme restando le condizioni espresse dai soggetti ambientalmente competenti e riportate al punto b) del "Constatato" della relazione di cui all'Allegato A) del presente atto;
3. DI ESPRIMERE, relativamente alla verifica della compatibilità delle previsioni urbanistiche in esame con le condizioni di pericolosità locale del territorio di cui all'art.5 della L.R. 19/2008, parere favorevole alle condizioni espresse dal Servizio Pianificazione Territoriale della Provincia riportate al punto c) del "Constatato" della relazione di cui all'Allegato A) del presente atto;
4. DI DEMANDARE al Servizio Pianificazione Territoriale, gli adempimenti di competenza relativi alla pubblicazione sul sito web della Provincia del presente atto, come indicato al comma 8 dell'art. 5 della L.R. 20/2000.
5. DI DEMANDARE al Servizio Pianificazione Territoriale la trasmissione all'Unione della Romagna Faentina dell'atto del Presidente relativo al procedimento in oggetto.

### **D A A T T O**

CHE è stato rispettato il termine stabilito per la conclusione del presente procedimento, come da Atto del Presidente della Provincia n. 101/2023.

### **A T T E S T A C H E**

il procedimento amministrativo sotteso al presente atto, in quanto ricompreso nella sottosezione Rischi Corruttivi del vigente PIAO della Provincia di Ravenna, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 ss.mm.ii., è oggetto di misure di contrasto applicate ai fini della prevenzione della corruzione.

IL PRESIDENTE  
Michele de Pascale  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 20, D.L. gs n 82/2005 e ss.mm.ii.)

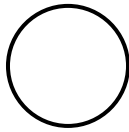
## AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI

Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23, del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la presente copia, composta di n. \_\_\_\_ pagine, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.

Ravenna, \_\_\_\_\_



Nome e Cognome \_\_\_\_\_

Qualifica \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_



Provincia di Ravenna

SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

## **RELAZIONE ISTRUTTORIA**

**COMUNE DI BRISIGHELLA**  
**PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PRIVATA RELATIVO ALLA**  
**SCHEDA DI PRG N.49 DENOMINATA "AREA IL MOLINONE", SITA IN VIA**  
**CICOGNANI**  
DECLARATORIA SENZA OSSERVAZIONI AI SENSI DELL'ART. 35 DELLA  
L.R. 20/2000 E S.M.I - ESPRESSIONE DI PARERE AI SENSI DELL'ART. 5  
DELLA L.R.20/2000 E S.M.I - ESPRESSIONE DI PARERE AI SENSI  
DELL'ART. 5 DELLA L.R. 19/2008 E S.M.I.

## IL SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

VISTA la L.R. n. 24 del 21 dicembre 2017, ed in particolare l'art. 4, comma 4 che dispone:

*4. Fermo restando il rilascio dei titoli abilitativi edilizi per le previsioni dei piani vigenti soggette ad intervento diretto, entro il termine di cui al comma 1 possono altresì essere adottati i seguenti atti e può essere completato il procedimento di approvazione degli stessi avviato prima della data di entrata in vigore della presente legge:*

*(...)*

*c) i Piani Urbanistici Attuativi (PUA), di iniziativa pubblica o privata, di cui all'art.31 della L.R. 20/2000;*

*(...)*

VISTA la L.R. 24 marzo 2000, n.20 e s.m.i. "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio", che all'art. 35 prevede che: *contemporaneamente al deposito, il PUA viene trasmesso alla Provincia la quale, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di ricevimento, può formulare osservazioni relativamente a previsioni di piano che contrastino con i contenuti del PSC o con le prescrizioni di piani sopravvenuti di livello superiore;*

VISTA la L.R. n.20 del 24 marzo 2000 e smi, ed in particolare l'art. 5, "*Valutazione di sostenibilità e monitoraggio dei piani*";

VISTO la L.R. 30 ottobre 2008 n.19, "Norme per la riduzione del rischio sismico";

VISTA la deliberazione n°276 in data 03.02.2010 con la quale l'Assemblea Legislativa ha approvato il Piano Territoriale Regionale 2010;

VISTE le deliberazioni n°1338 in data 28.01.1993 e n°1551 in data 14.07.1993 con le quali il Consiglio Regionale ha approvato il Piano Territoriale Paesistico Regionale;

VISTA la deliberazione n.9 del 28 febbraio 2006 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il PTCP della Provincia di Ravenna, i cui contenuti sono stati sottoposti a valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale (VALSAT) così come previsto dalla L.R. 20/2000, successivamente modificato tramite l'approvazione dei piani settoriali provinciali (commercio, rifiuti, energia, acque);

VISTA la Direttiva approvata dalla Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna con delibera n. 1795 del 31/10/2016 avente ad oggetto "Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. 13 del 2015, sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015";

VISTA la nota dell'Unione della Romagna Faentina del 18/03/2022 di cui al ns PG 8262/2022 con la quale è stato avviato il procedimento in oggetto, tramite indizione di conferenza di servizi modalità asincrona;

VISTA la nota dell'Unione della Romagna Faentina di cui al ns PG 20373/2023 del 13/07/2023 con la quale sono stati trasmessi i pareri acquisiti, la documentazione progettuale aggiornata, ed è stata inoltre richiesta l'espressione di parere alla scrivente Provincia relativamente al procedimento in oggetto per le competenze sopra richiamate, comunicando che durante il periodo di deposito non sono pervenute osservazioni;

VISTA la nota della Provincia di Ravenna di cui al ns PG 25469/2023 del 08/09/2023 con la quale è stato notificato il differimento dei termini di parere di competenza ai sensi

dell'art 4 del Decreto-legge n. 61/2023, convertito con modificazioni in Legge n. 100 del 31/07/2023, recante "Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023";

VISTA la nota della Provincia di Ravenna di cui al ns PG. 27772/2023 del 02/10/2023 con la quale la Scrivente ha richiesto al Comune di esprimere il proprio parere in materia di rischio idrogeologico, in ragione del fatto che porzione dell'area ricade in unità R2 (UIE a rischio idrogeologico medio) nelle tavole del vigente Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico dei Bacini regionali Romagnoli;

VISTA la nota dell'Unione della Romagna Faentina, di cui al ns PG 3406/2024 del 31/01/2024, con la quale è stato trasmesso il parere sopracitato a cura del Settore Territorio e Ambiente;

VISTA la nota dell'Unione della Romagna Faentina di cui al ns PG 7892/2024 del 13/03/2024, con la quale sono stati forniti ulteriori chiarimenti in merito alla coerenza degli interventi proposti con il PTCP vigente .

#### **PREMESSO:**

CHE il Comune di Brisighella è dotato di Piano Strutturale Comunale approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 27 del 10.03.2010;

CHE il Consiglio dell'Unione della Romagna Faentina nella seduta del 06.12.2017 ha approvato con deliberazione n° 48 il Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE) Intercomunale dei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Riolo Terme e Solarolo";

#### **CONSTATATO CHE:**

Il presente Piano Particolareggiato di iniziativa privata riguarda la trasformazione urbanistica a carattere residenziale dell'area individuata dal RUE vigente in "Ambiti sottoposti a POC" regolati dall'Art. 32.5 della NdA che ne prevede la trasformazione in applicazione della disciplina del PRG96, come disposto dalla scheda n.49 denominata "Area il Molinone". Nel dettaglio risulta disciplinata dalle norme di cui all'art. 11.3 – Zone residenziali miste pubbliche e private" inserita con Variante n. 3 e confermata anche con l'ultima Variante al PRG (Var. 5) approvata con DCC 23 del 26/03/2013.

L'area oggetto del presente piano particolareggiato, della superficie complessiva di 10693 mq, è situata nel Comune di Brisighella, in area urbana in prossimità della SP 302, circondata da tessuto residenziale discontinuo e aree agricole, ed è di proprietà della Ferrero Costruzioni s.r.l.. Confina inoltre con un'area di proprietà comunale, oggetto di cessione dalla stessa proprietà per effetto della sottoscrizione dell'Accordo di Programma rep. 13499 del 02/02/2007, poi modificato con Rep. 13713 del 04/05/2009 (a seguito dell'approvazione di specifico SIO con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 03/03/2009 che variò in maniera sostanziale le previsioni della scheda di PRG). Tale area, denominata "sub area F", è stata ceduta per permettere l'ampliamento della Casa Protetta dell'ASP locale.

Si segnala tuttavia che, come riportato nell'elaborato "relazione tecnica illustrativa", la nuova cartografia introdotta con il SIO approvato e la relativa normativa modificata per l'area in oggetto, non furono poi aggiornate nella cartografia del RUE, ma tuttora l'accordo del maggio 2009 con il SIO allegato sono ancora in vigore come impegno tra le parti.

Nel sito, originariamente utilizzato per l'estrazione del gesso e la sua lavorazione, consistente in frantumazione, cottura, confezionamento e stoccaggio, vi sono alcune

permanenze, in cattivo stato di conservazione, caratterizzate dalla presenza di strutture metalliche e grandi contenitori, mentre più a valle sono ancora presenti due edifici adibiti a magazzino, a lato di un piazzale pavimentato con lastre in cemento.

In forza dell'accordo di programma sopracitato, è stato demolito il fabbricato denominato "Il Molinone" con i relativi impianti.

Il presente progetto è quindi sviluppato in coerenza con il SIO approvato e con l'accordo di programma, e prevede:

- destinazione a parcheggio pubblico di una porzione di circa 215 mq dei 1226 mq del mappale 534 oggetto della sopracitata cessione (sub area F);
- destinazione a verde pubblico di una porzione pari a 1011 mq del mappale 1226;
- realizzazione di edifici residenziali nell'area denominata come "zona C", nel rispetto delle cubature massime previste dalla previgente normativa di PRG, in aggiunta al recupero dei volumi dei fabbricati ancora esistenti nel rispetto dell'art. 3) dell'accordo sottoscritto tra la proprietà e il Comune di Brisighella con Atto Rep. 13499/2007, per un totale di 36 alloggi previsti di diversa metratura, ripartiti nelle tipologie edilizie di villette bifamiliari, condominio in linea e condominio a corte;
- realizzazione di un tratto di viabilità ciclopedonale con verde attrezzato dall'ingresso di Via Cardinali Cicognani sino all'ingresso laterale della RSA, di un tratto di viabilità carrabile che consenta l'accesso alla nuova lottizzazione da via Troilo, e di un tratto di viabilità interna di collegamento dei macrolotti;

In relazione all'innesto della viabilità di comparto con la SP 302, si è espresso il Settore Viabilità della Provincia di Ravenna, di cui al ns PG 12503/2023, fornendo alcune specifiche prescrizioni.

#### **a. SULLA CONFORMITA' ALLA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA**

Così come previsto dall'art.51 della L.R. 15/2013 che ha modificato l'art.19 della L.R. 20/2000, la relazione di Valsat, riporta al suo interno un apposito capitolo denominato "Verifica di conformità ai vincoli e prescrizioni", che fornisce una puntuale disamina degli articoli e delle norme dei principali strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica e di settore, evidenziandone la coerenza con quanto disposto.

L'area risulta interferire con zone normate dai seguenti articoli:

Art. 3.17 - Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua

Art. 3.19 - Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale

Art. 5.14 - Misure di tutela per le Zone Vulnerabili da Nitrati d'origine agricola e per le zone non vulnerabili

Art. 3.24.A - Elementi di interesse storico-testimoniale - Viabilità storica

Art. 5.3 - Zone di protezione finalizzate alla tutela delle risorse idriche: generalità

Art. 5.4 - Disposizioni per le zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina-pianura

In merito all'interferenza con aree normate dall'art 3.17 (Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua), e 3.19 (Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale) si prende atto di quanto dichiarato dall'Unione della Romagna Faentina nella nota del 13/03/2024 di cui al ns PG 7892/2024, in cui si evidenzia quanto segue:

*"- in base alla tav. P2.A del previgente PRG il comparto in oggetto era già incluso nel territorio urbanizzato ai sensi dell'art. 13 L.R. 47/78;*

*- il vigente RUE intercomunale riprende tale identificazione fra i contenuti della Tavola dei vincoli (C.2)\_Tavola A.19.*

*In ragione di quanto sopra, visti gli artt. 3.17 e 3.19 del vigente PTCP, si ritiene che il comparto sia riconducibile ai casi di esclusione delle tutele trattate dai suddetti articoli, ai sensi rispettivamente del comma 3 lettera a) dell'art. 3.17 e del comma 2 lettera a) dell'art. 3.19 delle*



*Norme di Attuazione del vigente PTCP in quanto il comparto risulta incluso all'interno del Territorio Urbanizzato di cui all'art. 13 della L.R. 47/78 sia in base ai contenuti del previgente PRG (approvato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 267 del 30/04/2002 e successive varianti generali e specifiche) di cui alla tavola P2.A, sia in base ai contenuti del vigente RUE intercomunale (approvato con deliberazione di Consiglio dell'Unione della Romagna Faentina n. 48 del 06/12/2017 e successive varianti) come evidenziato dalla tavola dei vincoli (C.2)\_Tavola A.19."*

In merito all'interferenza parziale con zone normate dall'art 3.24 A, si riporta quanto evidenziato al comma 4, secondo cui:

*4.(P) Nei tratti di viabilità storica sono comunque consentiti:*

*a) interventi di adeguamento funzionale comprendenti manutenzioni, ampliamenti, modificazioni di tratti originali per le strade statali, le strade provinciali, nonché quelle classificate negli strumenti di pianificazione nazionale, regionale e provinciale come viabilità di rango sovracomunale, fermo restando la conservazione dei tratti di viabilità originari, ancorché dismessi o esclusi da quella principale e salvaguardando la riconoscibilità e la tutela complessiva del tracciato originario storico;*

*b) infrastrutture tecniche di difesa del suolo, di difesa idraulica e simili;*

*c) interventi di manutenzione straordinaria e di sostituzione/modifica alle opere d'arte presenti; ciò al fine di garantire la percorribilità, sicurezza della circolazione sulla strada stessa. Tali interventi, qualora ne sussistano le motivazioni, dovranno essere attuati tramite eventuali interventi sulla geometria del tracciato stradale, nel rispetto della salvaguardia di manufatti a particolare pregio storico-artistico tutelati da leggi nazionali. Per quanto attiene agli elementi di pregio esistenti lungo la strada quali tabernacoli ecc., nel caso di adeguamento funzionale della strada o qualora si ravveda una intrinseca pericolosità alla circolazione dipendente dalla posizione degli stessi, questi potranno essere ricollocati, a cura e spese dell'Ente proprietario della strada, in posizione congrua e limitrofa a quella originale in modo da garantire la "riconoscibilità" storica.*

In riferimento a specifiche disposizioni in relazione all'interferenza con la SP 302, si rimanda al sopracitato parere del Settore Viabilità della Provincia di Ravenna, di cui al ns PG 12503/2023

In relazione alle zone di protezione finalizzate alla tutela delle risorse idriche, l'area risulta ricadere in zone normate dall'art 5.3 (Zone di protezione finalizzate alla tutela delle risorse idriche: generalità, in relazione alla localizzazione entro settore di ricarica degli acquiferi di tipo C), e conseguentemente dall'art. 5.4 (Disposizioni per le zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina-pianura), e infine 5.14 (zona vulnerabile da nitrati di origine agricola).

L'art 5.4 per l'area in esame dispone quanto segue:

*1. Nei settori A, B, C, D delle aree di ricarica della falda descritte al precedente art. 5.3, comma 3, al fine della tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche sotterranee utilizzate o utilizzabili per il consumo umano, valgono le disposizioni ed i divieti di cui ai commi seguenti:*

*Disposizioni generali per tutti i settori di ricarica (A, B, C, D).*

*6.(P) I sistemi fognari pubblici e privati di nuova realizzazione o in caso di rifacimento, devono essere realizzati con tecnologie e materiali atti a garantirne la perfetta tenuta e la presenza di frequenti pozzetti d'ispezione, al fine di precludere ogni rischio d'inquinamento. Le medesime garanzie costruttive sono riservate anche agli altri manufatti in rete (es. impianti di sollevamento ecc.) e alle strutture proprie degli impianti di depurazione.*

*8.(P) Nei settori di ricarica di tipo A, B, C, e D sono vietati:*

*...omissis..*

*b) l'utilizzo di fluidi scambiatori di calore diversi dall'acqua utilizzati nelle pompe di calore/sonde geotermiche al fine del raffreddamento/ riscaldamento. I Comuni devono adeguare i regolamenti urbanistici introducendo disposizioni in tal senso;*

*...omissis...*

*d) gli scarichi diretti nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (art. 104 D.Lgs 152/06);*

*e) gli scarichi nel suolo e negli strati superficiali del sottosuolo fatta eccezione per:*

*- gli scarichi di fognature bianche al servizio di aree a destinazione residenziale,*

- gli scarichi delle acque di seconda pioggia derivanti da scolmatori di piena, al servizio di reti fognarie unitarie, sottese ad aree ad esclusiva destinazione residenziale, se dotati di adeguati sistemi di gestione di acque di prima pioggia;

15.(P) nei settori di ricarica di tipo C, oltre alle disposizioni di cui ai precedenti commi da 2 a 8, vanno rispettate le disposizioni di cui alle lettere da b) a d) dell'art. 5.6, comma 2 da tutti i Comuni che ricadono nelle suddette zone.

18.(I) I Comuni pedecollinari nei loro strumenti di pianificazione possono prevedere ulteriori specificazioni di zona e di norma, qualora tali specificazioni siano il risultato di studi sulla vulnerabilità degli acquiferi sotterranei, che vadano a dettagliare ulteriormente, nel passaggio di scala, quanto previsto dal PTCP, purché non in contrasto con le presenti Norme.

19.(P) Alle Aree di ricarica della falda e nelle zone di riserva del territorio di pedecollina-pianura come individuate all'art. 5.3, comma 3 si applicano in aggiunta anche le disposizioni ed i divieti specifici per le categorie a, d, f2, i-q, k-r, n, t, u, v, w dei Centri di pericolo, riportati nell'Appendice che costituisce parte integrante delle presenti Norme.

In base a quanto disposto dall'art.5.4 comma 15, nei settori di ricarica di tipo C vanno rispettate le disposizioni di cui alle lettere da b) a d) dell'art. 5.6 (Disposizioni per le zone di protezione delle acque superficiali) comma 2 da tutti i Comuni che ricadono nelle suddette zone, come di seguito riportato:

2. Per le porzioni di bacino imbrifero immediatamente a monte delle opere di presa individuate nella Tavola 3, al fine di ridurre scarichi diretti e dilavamenti con recapito al corpo idrico superficiale e di evitare la compromissione quantitativa delle risorse, si dispone inoltre quanto segue:

b) (D) per le aree non urbanizzate ma destinate all'urbanizzazione dal PRG vigente o adottato alla data di entrata in vigore del PTA e nelle aree che saranno destinate all'urbanizzazione nei limiti della precedente lettera a), il Comune suddetto prevederà nei propri strumenti urbanistici misure per la tutela quantitativa e qualitativa della risorsa idrica, indicando le attività consentite (divieto di attività comportanti scarichi pericolosi), la quota minima di superficie che dovrà restare permeabile nelle aree che verranno urbanizzate, le modalità di realizzazione delle infrastrutture tecnologiche (reti fognarie nere a garanzia di tenuta (sempre separate dalle bianche), idonei impianti di depurazione, recapito dell'effluente a valle della derivazione, ...) e delle infrastrutture viarie (divieto di recapito delle acque di dilavamento delle strade nel corpo idrico a monte della captazione);

c) (D) per le aree già urbanizzate alla data di entrata in vigore del PTA la Provincia effettua il censimento degli scarichi diretti nel corpo idrico e dispone nei casi necessari misure di messa in sicurezza o di riduzione del rischio. In dette aree il Comune suddetto prevede misure per la ristrutturazione degli impianti fognari e degli scarichi secondo i criteri previsti alla precedente lettera b);

d) (P) è vietato l'insediamento di nuove attività comportanti scarichi contenenti sostanze pericolose (ex art. 108 del Dlgs 152/06), o lo stoccaggio di "sostanze pericolose";

In relazione a quanto sopra espresso, si prende atto di quanto dichiarato evidenziato dal proponente, che nella relazione di VALSAT dichiara che:

*"L'attuazione del piano in oggetto, che prevede la realizzazione di fabbricati a destinazione residenziale pubblica e privata, non altera gli elementi naturalistici esistenti; non sono previsti interventi alla viabilità storica individuata nelle vicinanze dell'area in oggetto, così come sono previste superficie permeabili in misura superiore al 30% rispetto superficie fondiaria."*

L'area è inoltre classificata come non idonea alla localizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi; tuttavia, l'insediamento di tale tipologia di attività non è prevista.

## **b. SULLA VALUTAZIONE DELLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E TERRITORIALE**

In adempimento a quanto previsto dall'art. 5 della LR 20/2000, per il caso in esame sono stati individuati e convocati alle conferenze di servizi in modalità asincrona organizzate per l'esame del presente Piano Particolareggiato, quali soggetti competenti in materia ambientale: Ausl, ARPAE, Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio delle Province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini.

Si riportano di seguito i pareri dei Soggetti ambientalmente competenti che si sono espressi dichiarando il proprio parere favorevole condizionato nonché il parere dell'Ente di Gestione per i parchi e la biodiversità Romagna – Parco Regionale della Vena del gesso romagnola, trasmessi dall'URF con nota ns PG 2023/20373 del 13.07.2023.

Si riporta inoltre il parere a cura del Servizio Territorio e Ambiente dell'Unione della Romagna Faentina, trasmesso con nota di cui al ns PG 3406/2024 del 31/01/2024

AUSL della Romagna – conferma parere, prot. URF 60602 del 22/06/2023

*E' stato condotto da parte dei competenti Servizi di questo Dipartimento l'esame della documentazione pervenuta allegata all'istanza di cui all'oggetto.*

*Valutato il progetto in variante riguardante la viabilità di accesso all'area in oggetto dalla via Cardinali Cicognani come rappresentato nell'elaborato "tav P2 \_ aprile 2023.pdf" che si sostanzia in lievi modifiche rispetto alla precedente presentazione, non ravvisando elementi che richiederebbero diverse valutazioni igienico sanitarie, si riconferma il parere espresso da questo servizio in data 16/12/2022 prot. 2022/0336973/P*

AUSL della Romagna, parere prot. 2022/0336973/P del 16/12/2022

*E' stato condotto da parte dei competenti Servizi di questo Dipartimento l'esame della documentazione pervenuta allegata all'istanza di cui all'oggetto.*

*Dalla valutazione sotto il profilo igienico-sanitario dell'intervento proposto, per quanto di competenza di questo servizio, si esprime parere favorevole alla seguente condizione:*

*- che relativamente alla rete fognaria e alla rete idrica, facendo salvi i pareri, ciascuno per gli aspetti di competenza, di ARPAE ed ente gestore del sistema idrico integrato, anche in relazione alla capacità delle reti, si ritiene opportuno e necessario ricordare che nel caso di prossimità o incrocio tra rete idrica e rete fognaria è sempre necessario provvedere alla protezione della rete idrica anche ai sensi di quanto disposto dal DM 26 marzo 1991 e dalla Delibera Interministeriale 04 febbraio 1977. A mero titolo di esempio, e senza alcuna pretesa di esaustività, si ricorda che in caso di prossimità o incrocio tra rete idrica e rete fognaria è sempre necessario provvedere a fare decorrere la rete idrica al di sopra della rete fognaria (di norma di almeno 50-60 cm), provvedendo a controtubare la rete idrica stessa. Qualora ciò non fosse tecnicamente possibile occorrerà provvedere ad altre idonee soluzioni nel rispetto del citato DM 26 marzo 1991, nonché delle buone norme e delle regole dell'arte.*

ARPAE – Distretto di Ravenna - conferma parere ARPAE prot. URF 46416 del 26/05/2023

*Viste l'integrazione inviata dall'Unione della Romagna Faentina relativa all'aggiornamento del documento di impatto acustico in data 20/04/2024 a seguito di modifica progettuale;*

*Tenuto conto del parere espresso da questa Agenzia in data 20/10/2022 (ns. PG/2022/172791);*

*Considerato che la modifica in oggetto consiste nella creazione di un accesso a senso unico alla casa di riposo funzionale alla medesima.*

*Questo Servizio, valutata la proposta non rilevante dal punto di vista ambientale e confermando il parere precedente espresso, non ritiene di doversi ulteriormente esprimere in proposito.*

ARPAE – Distretto di Ravenna: parere ambientale e di compatibilità acustica prot. 2022/172791 del 20/10/2022

#### **PARERE AMBIENTALE**

*Viste la integrazione inviata agli enti dall'Unione della Romagna Faentina (PG/157424/2022 del 27/09/2022) ed in particolare tenuto conto di quanto dichiarato nel documento denominato "lettera Arpae" si ritiene di aver acquisito gli elementi per poter esprimere parere.*

*1. Si prende atto della modifica della Scheda n. 49 Area il Molinone a seguito dell'approvazione del SIO (DCC 23/2009) dove si prevede la possibilità di demolire gli edifici B e C con recupero volumetrico. I parcheggi approvati con il SIO corrispondono a quanto indicato nel PUA allegato*

*2. Si prende atto di quanto dichiarato nella nota integrativa e di quanto riportato nella Tavola P 5.3 dove si evidenzia la cabina elettrica esistente e la linea elettrica di progetto. Si ritiene pertanto di poter esprimere parere favorevole alla condizione che la realizzazione delle opere dovrà assicurare l'esclusione di presenza di persone superiore alle 4 ore giornaliere all'interno delle DPA relative alla cabina di trasformazione elettrica così come rappresentata nella documentazione progettuale.*

*3. Si prende atto di quanto dichiarato dal proponente nel documento "integrazioni VAS\_Area Ex Fornace Il Mulinone" che afferma: "Gli elementi utilizzati nell'attività erano solo gesso da cava e legna da ardere. Evidenza di questo è stata rilevata durante la demolizione dei manufatti esistenti, operazione durante la quale non è stata rilevata traccia relativa alla presenza di manufatti che possano avere contenuto combustibili quali serbatoi, cisterne e vasche, interrate e non. Quindi, rispetto all'attività industriale esistente sul sito, non possono essere attesi superamenti delle concentrazioni soglia di contaminazione per una variazione di destinazione d'uso da industriale / artigianale a residenziale, in quanto l'attività preesistente utilizzava esclusivamente materiali naturali raccolti dal territorio circostante, senza additivi chimici o combustibili fossili. Si esprime pertanto parere favorevole tenendo conto che qualora durante lo svolgimento delle attività di cantiere dovessero emergere situazioni di contaminazione del suolo la ditta esecutrice dovrà darne immediata comunicazione agli Enti interessati come da normativa vigente.*

*4. Visto il parere di Hera Prot. n. 49614-22625 del 27/05/2022 dove si indica che l'impianto di depurazione a cui confluiscono le acque reflue del comparto in oggetto, stimante in 108 AE, ha sufficiente potenzialità depurativa residua e la rete fognaria di progetto ed esistente sono compatibili e idonee idraulicamente a ricevere le acque reflue prodotte dai futuri interventi, e vista la mail inviata ad Arpae in data 20/10/2022 da parte del gruppo Hera dove si diceva che sono impattati 3 scolmatori e il loro coefficiente di diluizione anche con l'apporto del carico dell'espansione urbanistica in oggetto sarà superiore a 5.*

*Tutto ciò premesso, si esprime parere favorevole alle condizioni che all'interno dei lotti dovrà essere privilegiata l'adozione di sistemi atti a favorire l'infiltrazione nel suolo delle acque meteoriche, quali pavimentazioni/tubazioni drenanti.*

#### **MATRICE INQUINAMENTO ACUSTICO**

*Vista la documentazione inviata, compreso le integrazioni datate luglio 2022 e giunte in data 27/09/2022, è possibile osservare:*

*1. Documentazione presentata - Viene integrata la precedente documentazione con rilievi aggiornati al 2022 e di caratterizzazione acustica delle ulteriori sorgenti sonore estranee alle sole infrastrutture (vedi area di movimentazione e raccolta rifiuti).*

*2. Livelli di rumorosità previsti - Vengono sovrapposti gli effetti di tutte le sorgenti attuali e previste in progetto in una nuova simulazione acustica evidenziato il rispetto dei limiti assoluti delle Classi Acustiche adiacenti. Per la strada di collegamento fra la SP 302 e la*

*urbanizzazione questa è indicata unicamente pedonale/ciclabile e pertanto non insorgono problematiche per i ricettori che vi si trovano immediatamente adiacenti. Questo Servizio è pertanto in grado di esprimere un parere favorevole sulla base della documentazione presentata.*

Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio delle Province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini prot. SABAP-RA 8724-P del 10/06/2022

*Con riferimento alla richiesta di parere pervenuta in data 18/03/2022 nell'ambito della Conferenza di servizi decisoria in forma semplificata ed in modalità asincrona, questa Soprintendenza esprime il proprio parere di competenza in relazione alla tutela paesaggistica, ai sensi dell'art. 16 della L. 1150/1942, e in relazione alla tutela archeologica.*

#### *Tutela paesaggistica*

- esaminata la documentazione pervenuta,*
- considerato che dalla tavola dei vincoli risulta che l'area in oggetto è soggetta a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 136 del D. Lgs. 42/2004 per effetto del D.M.20/09/1974 e ai sensi dell'art. 142 comma 1 lett. f) – “Parco della Vena del Gesso Romagnola – parco”;*
- riscontrato che l'area in oggetto risulta essere sede di una “dismessa attività industriale” parzialmente edificata, anche se abbandonata;*
- considerato che l'area in oggetto si trova ai margini di un tessuto edificato attestato sulla provinciale brisighellese;*
- rilevato che la morfologia del suolo attuale presenta un andamento variabile con ogni probabilità da attribuire al preesistente insediamento dismesso;*

*questa Soprintendenza esprime parere favorevole ritenendo di indicare fin d'ora i seguenti orientamenti progettuali da seguire in fase di presentazione dei progetti di dettaglio per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. 42/2004:*

- evitare sbancamenti al fine di realizzare aree libere a verde o a parcheggio in modo da assecondare il più possibile la naturale morfologia del suolo del versante;*
- rinverdire le scarpate con vegetazione arborea e arbustiva e laddove le scarpate risultano essere più ripide privilegiare tecniche dell'ingegneria naturalistica rispetto alla realizzazione di muri di contenimento;*
- al di fuori delle strade pubbliche per i percorsi carrabili e pedonali privati utilizzare materiali che ne favoriscano un loro inserimento paesaggistico evitando preferibilmente l'asfalto;*
- progettare gli spazi aperti privati seguendo un andamento e un disegno che si adatti alla morfologia del suolo. Gli spazi aperti privati sul margine dell'insediamento a ovest dovranno prevedere una vegetazione arborea e arbustiva che si relazioni con la vegetazione boschiva e/o con le coltivazioni più a monte.*

*Sono fatte salve le verifiche di codesta Amministrazione comunale in merito alla conformità dell'intervento al PTCP e alla pianificazione comunale.*

#### *Tutela archeologica*

*In relazione all'indizione in oggetto,*

- analizzata la documentazione tecnica allegata;*
- considerato che l'intervento prevede la realizzazione di piano urbanistico attuativo;*
- rilevato che tale intervento prevede opere di scavo a differenti profondità, sia per quanto riguarda le urbanizzazioni e le connesse reti infrastrutturali da realizzare che per quanto concerne l'individuazione dell'area per successiva edificazione;*
- valutato che l'area oggetto di intervento ricade all'interno di una zona censita in parte ad alta e in parte a bassa potenzialità archeologica (NTA del PSC – Brisighella, art. 11.2;*

NTA del RUE - Brisighella, art. 23.5) nella tav. C.2\_B\_19 del RUE – Brisighella, nonché nei pressi di un elemento di viabilità antica costituito dalla via Faentina;

- considerato il fatto che, date le caratteristiche della zona, la prossimità alla viabilità storica e il confronto con alcuni rinvenimenti pregressi, potrebbero essere intercettate evidenze o resti archeologici anche a profondità limitate rispetto all'attuale p.d.c.;

- rilevato che l'area di intervento risulta al momento quasi totalmente libera da edifici, questa Soprintendenza ritiene di subordinare il proprio parere di competenza all'esecuzione di sondaggi archeologici preventivi.

Tali sondaggi, da realizzarsi attraverso l'uso di mezzo meccanico dotato di benna liscia, dovranno comprendere un campione sufficientemente rappresentativo (sia in estensione, sia in profondità) per la definizione delle caratteristiche della stratificazione e dell'eventuale presenza di evidenze archeologiche e dovranno essere eseguiti in tutta l'area interessata dal progetto unitario convenzionato, così come riportata nelle cartografie allegate all'istanza. In considerazione delle caratteristiche dell'area si ritiene opportuno eseguire sondaggi archeologici della profondità di almeno -1,50 m di profondità dall'attuale p.d.c.; laddove le previsioni progettuali prevedano scavi a profondità maggiori, i sondaggi dovranno raggiungere la quota di fondo scavo necessaria per i previsti lavori. Vista la fase progettuale, nel caso in cui le future edificazioni dei lotti prevedranno opere di scavo a profondità maggiori di quella indicata e al momento sconosciute, gli approfondimenti conoscitivi verranno compiuti al momento dell'effettiva realizzazione degli edifici.

Si conferma quanto concordato tra le Amministrazioni in merito alla fase di esecuzione delle indagini preventive, di cui alla nota di questo Ufficio ns. prot. n. 1143 del 28/01/2022, in riscontro alla proposta metodologica formulata dall'Unione Romagna Faentina. Pertanto, si esprime parere favorevole al completamento dell'iter procedimentale relativo all'approvazione del piano urbanistico, restando salva la realizzazione delle indagini preventive prima della dell'esecuzione delle opere relative al primo Permesso di costruire o altre autorizzazioni da conseguire. Tale prescrizione dovrà essere inclusa nella eventuale convezione da stipulare al termine del procedimento di approvazione.

L'esecuzione delle opere di archeologia preventiva dovrà essere attuata da operatori archeologi specializzati, senza alcun onere per questa Soprintendenza, che assumerà la direzione scientifica dell'intervento. I tempi e le modalità di esecuzione dei lavori dovranno essere concordati con il funzionario responsabile di zona.

Si precisa fin d'ora che, nell'eventualità del rinvenimento di livelli antropizzati e/o strutture archeologiche, pure se conservate in negativo, questa Soprintendenza si riserva di valutare l'eventuale necessità di procedere con scavi archeologici stratigrafici estensivi o altre attività di approfondimento finalizzate alla tutela dei depositi archeologici individuati.

Soltanto all'esito delle indagini prescritte e alla consegna della Relazione Archeologica Definitiva sarà espresso il parere di competenza da parte di questo Ufficio. Le indagini archeologiche, e la relativa documentazione, dovranno essere eseguite secondo quanto indicato nel "Regolamento per la conduzione delle indagini archeologiche, elaborazione e consegna della documentazione e trattamento dei materiali archeologici", pubblicato con D.S. n. 24/2018... omissis...

Resta inteso che, in ogni caso, qualora durante i lavori venissero scoperti beni archeologici, resta salvo quanto previsto dall'art. 90 del D.Lgs. 42/2004 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" in materia di rinvenimenti fortuiti. Si ricorda che tale norma impone la conservazione dei resti rinvenuti e l'immediata comunicazioni agli organi competenti, non causando alcun danno agli elementi del patrimonio rinvenuti, che possono essere costituiti da stratificazioni archeologiche non immediatamente riconoscibili da personale non qualificato.

Si attende riscontro in merito e comunicazione con congruo anticipo (almeno 10 giorni) del nominativo della ditta e/o della persona incaricata del controllo archeologico e della

*data prevista per l'inizio dei lavori, al fine di poter garantire le spettanti funzioni ispettive. Si precisa che la ditta eventualmente incaricata del controllo dovrà essere puntualmente informata, dalla committenza e dalla direzione dei lavori, delle prescrizioni ivi contenute, raccomandando la consegna di copia della presente nota.*

Ente di gestione per i parchi e la biodiversità Romagna – Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola - pre-valutazione di incidenza – prot. URF n. 45825 del 30/05/2022

*In relazione al progetto “Piano Urbanistico Attuativo (PUA) – Piano particolareggiato di iniziativa privata Scheda n. 49 Area Il Molinone, Variante n.3 del PRG del Comune di Brisighella (RA), oggetto della Conferenza dei Servizi decisoria indetta dall’Unione della Romagna Faentina (URF), Settore Territorio – SUAP (convocazione: nostro Prot. n. 650 del 22 marzo 2022), l’Ente scrivente rilascia, come proprie determinazioni: Prevalutazione di incidenza Ambientale sul Sito ZSC-ZPS IT4070011 “Vena del Gesso Romagnola” e Nulla Osta del Parco Regionale Vena del Gesso Romagnola, ai sensi dell’art. 2 comma 2, della L.R. n°07/2004 secondo le modalità definite dalla direttiva approvata con la D.G.R. n.1191/07 e dell’art. 40 della L.R. 6/2005.*

#### **PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA, FASE 1 DI PRE-VALUTAZIONE**

*Vista la “Direttiva contenente i criteri di indirizzo per l’individuazione, la conservazione, la gestione ed il monitoraggio dei SIC e delle ZPS nonché le linee-guida per l’effettuazione della valutazione di incidenza” approvata dalla Regione Emilia-Romagna con deliberazione della Giunta n. 1191/2007.*

*Vista la Delibera di G. R. n.79 del 22 gennaio 2018 che approva le Misure Generali di Conservazione (Allegato A), le Misure Sito-Specifiche di Conservazione (Allegato C) e il disciplinare tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d’acqua naturali ed artificiali e delle opere di difesa della costa nei siti della Rete Natura 2000, SIC e ZPS (Allegato D).*

*Vista la Delibera di G.R. n. 1147 del 16 luglio 2018 che approva le modifiche alle misure generali di conservazione, alle misure specifiche di conservazione e ai Piani di gestione dei siti natura 2000, di cui alla delibera di Giunta Regionale n.79/2018.*

*Vista l’istruttoria tecnica effettuata dal Biologo Dr. Lino Casini, professionista incaricato dall’Ente di Gestione Parchi e Biodiversità-Romagna, del servizio di consulenza tecnico-scientifica su aree naturali protette e Siti di Rete Natura 2000.*

*Esaminata la documentazione presentata dalla Società richiedente, allegata alla comunicazione per l’indizione della Conferenza dei Servizi e in particolare: Relazione Tecnica illustrativa, Relazione Geologica - Geotecnica e Sismica, Valutazione Ambientale Strategica, Tavola R2 dei vincoli insistenti sul comparto, altre Tavole e Planimetrie.*

*Considerato che*

- *L’area oggetto di variante, si trova adiacente e in piccolissima parte compresa entro il confine meridionale del Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola (Area contigua o di pre-parco) e del Sito Natura 2000 IT 4070011, coincidente con il Parco, in questa porzione di territorio.*

*Verificato che*

- *L’analisi territoriale di sovrapposizione tra le particelle catastali della proprietà e le aree tutelate, effettuata in ambiente GIS ha consentito di rilevare una superficie di sovrapposizione con il territorio del Parco (Area contigua o di pre-parco) e del sito Natura 2000, pari a circa 0,6 ettari.*
- *L’area del parco vera e propria, Zona C; dista alcune centinaia di metri dal perimetro dell’area di progetto.*
- *Gli habitat di interesse comunitario distano anch’essi alcune centinaia di metri dal perimetro dell’area di progetto.*

Effettuato il sopralluogo in data 7 aprile 2022, soprattutto al fine di verificare i risultati dell'analisi territoriale.

**Espletata la procedura di screening si dà atto che**

il progetto di "Piano Particolareggiato di iniziativa privata relativo alla scheda di PRG n. 49 denominata "Area Il Molinone", situata in via Cicognani nel Comune di Brisighella (RA), oggetto della Conferenza dei Servizi decisoria in modalità semplificata e asincrona indetta dall'Unione della Romagna Faentina (URF) Settore Territorio, è previsto in area urbanizzata esistente, adiacente e sovrapposta solo in piccolissima parte (0,6 ettari) all'area contigua (pre-parco) del Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola e alla superficie del Sito Natura 2000 omonimo. L'area di progetto ha distanza minima di circa 270 metri dalla zona C del Parco mentre la distanza dall'habitat di interesse comunitario più prossimo è di oltre 300m. Considerate le tipologie di opere, gli interventi in progetto e le modalità di realizzazione, riteniamo che le distanze esistenti tra l'area di intervento e le aree tutelate, possano garantire incidenze solo debolmente negative e non in grado di incidere significativamente sull'integrità di habitat e specie.

**Giudizio Sintetico**

Si ritiene che il progetto Piano Particolareggiato di iniziativa privata relativo alla scheda di PRG n. 49 denominata "Area Il Molinone", situata in via Cicognani nel Comune di Brisighella (RA), oggetto della Conferenza dei Servizi decisoria in modalità semplificata e asincrona indetta dall'Unione della Romagna Faentina (URF) Settore Territorio – SUAP, non modifichi gli obiettivi di conservazione della Zona Speciale di Conservazione (ZSC) e della Zona di Protezione Speciale (ZPS) IT4070011 Vena del Gesso Romagnola e che non avrà nel complesso incidenza negativa significativa su habitat, vegetazione e specie animali e vegetali di interesse comunitario e/o conservazionistico, presenti nel Sito, né sugli obiettivi generali e specifici di gestione del Sito; pertanto l'intervento può essere autorizzato senza procedere con la Fase 2 del procedimento di Valutazione di Incidenza.

**Prescrizioni**

1. Tutti gli interventi e le opere previste devono essere realizzati esternamente al perimetro dell'Area Contigua del Parco Regionale Vena del Gesso Romagnola.
2. Adottare tutte le precauzioni necessarie per non produrre inquinamento del suolo o delle acque superficiali, durante le operazioni, prevenendo i versamenti accidentali (dagli automezzi e dalle macchine utilizzate).
3. Adottare tutte le precauzioni necessarie per ridurre l'inquinamento acustico provocato dalle macchine a motore e dalle azioni di scavo.
4. Utilizzare accorgimenti idonei ad evitare la dispersione delle polveri durante gli spostamenti dei mezzi di trasporto in fase di cantiere, tramite umidificazione delle piazzole e del tracciato e tramite adeguata copertura, con teli, dei cassoni adibiti al trasporto dei materiali di scavo.
5. Comunicare l'inizio dei lavori all'Ente scrivente, alla Stazione Carabinieri Forestale di Brisighella e alle autorità competenti, con congruo anticipo.

Settore Territorio e Ambiente Unione della Romagna Faentina, PG 3406/2024 del 31/01/2024 - Riscontro a nota PG 2023/27772 della Provincia di Ravenna

In riferimento al progetto urbanistico del Piano Particolareggiato in oggetto;

richiamata la comunicazione prot. URF 22785 del 18/03/2022 di indizione della conferenza dei servizi decisoria per l'acquisizione dei pareri di competenza in merito al progetto in oggetto e la comunicazione prot. URF 69705 del 12/07/2023 inviata alla Provincia di Ravenna per l'espressione dei pareri di competenza;

viste le argomentazioni contenute nella nota della Provincia di Ravenna PG 2023/27772 del 02/10/2023, agli atti dell'Unione Romagna Faentina con prot. 99899 del 05/10/2023, trasmessa ai tecnici incaricati con prot. URF 103438 del 13/10/2023;



*vista la documentazione integrativa trasmessa dai tecnici incaricati con prot. URF 122126 del 30/11/2023, che si allega, oggetto di istruttoria da parte del geologo del Servizio Politiche per la Montagna Unione Romagna Faentina di cui alla nota prot. 130829 del 20/12/2023 agli atti;*

*rilevato che:*

*- il sito in oggetto ricade parzialmente all'interno di un'unità idrogeomorfologica elementare (U.I.E.) classificata R2 (rischio medio) nella TAVV. 239 NO – 239 SO "Perimetrazione aree a rischio idrogeologico" del vigente Piano Stralcio per il rischio idrogeologico dei Bacini Regionali Romagnoli;*

*- ai sensi dell'art. 13, comma 3 delle Norme di Piano, nelle U.I.E. R2 "l'analisi di approfondimento e la verifica di eventuali rischi assoluti è demandata ai Comuni, i quali potranno definire le conseguenti misure di salvaguardia, secondo quanto disposto dagli artt. 12 e 12 quater";*

*dato atto che, a tale scopo, nell'ambito della predisposizione del PSC 2009, nella U.I.E. in questione, fu eseguita la verifica di interferenza tra dissesto ed elementi a rischio (Tavola B.3.7.2. Brisighella - Scheda n. 19 Baia la Volpe);*

*preso atto che, con riferimento alla scheda n. 19 di cui sopra, nella relazione geologica integrativa presentata dai tecnici del proponente si evidenzia che il sito di studio ricade parzialmente all'interno di una piccola sotto unità idrogeomorfologica a tal proposito denominata "Monticello" (Scheda 19, comparto B);*

*preso atto, altresì, che in esito all'analisi del rischio da frana eseguita dai tecnici del proponente su tale sotto unità (SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO "IL MONTICELLO") si esclude che al momento vi sia un rischio effettivo di dissesto e si propone di classificarla esclusivamente come "area di influenza sull'evoluzione del dissesto";*

*preso atto che nella suddetta documentazione integrativa viene attestato che l'area non risulta interessata da fenomeni franosi conseguenti agli eventi alluvionali di maggio 2023;*

*ritenuto pertanto assolto l'adempimento relativo agli approfondimenti e verifiche di cui all'art. 13, comma 3, delle Norme di Piano, con la presente, limitatamente all'applicazione della normativa vigente del Piano Stralcio per il rischio idrogeologico dei Bacini Regionali Romagnoli in materia di rischio da frana, anche sulla base della documentazione integrativa trasmessa con prot. 122126 del 30/11/2023, vista l'istruttoria del Servizio Politiche per la montagna, a parere del presente Settore Territorio e Ambiente dell'Unione della Romagna Faentina, per quanto di competenza dell'ente si ritiene che gli approfondimenti tecnici presentati dal proponente sono da considerarsi esaustivi ai sensi dell'art. 13, comma 3 delle Norme di Piano e, pertanto, non si reputano necessari ulteriori adempimenti in materia né da parte dello stesso proponente, né da parte dell'Amministrazione comunale, fermo restando le determinazioni della Provincia di Ravenna competente in ordine alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale ai sensi della L.R. 19/2008 e s.m.i..*

#### **c. PARERE SULLA COMPATIBILITA' RISPETTO AL RISCHIO SISMICO**

*In base a quanto previsto dall'Art. 5 della L. R. n° 19/2008, dal D.M. 11/03/1988 al punto "H" e dalle N.T.C. 17/01/2018 al punto "6.12" (fattibilità di opere su grandi aree) questo Servizio*

**VISTO**

*- la Relazione geologica e sismica e relative integrazioni;*

**RILEVATO CHE**

- il sito in oggetto ricade parzialmente all'interno di un'unità idrogeomorfologica elementare (U.I.E.) classificata R2 (rischio medio) nella TAVV. 239 NO – 239 SO “Perimetrazione aree a rischio idrogeologico” del vigente Piano Stralcio per il rischio idrogeologico dei Bacini Regionali Romagnoli;
- ai sensi dell'art. 13, comma 3 delle Norme di Piano, nelle U.I.E. R2 *“l'analisi di approfondimento e la verifica di eventuali rischi assoluti è demandata ai Comuni, i quali potranno definire le conseguenti misure di salvaguardia, secondo quanto disposto dagli artt. 12 e 12 quater;*

### **ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

per quanto di competenza, sulla compatibilità del progetto con le condizioni geomorfologiche del territorio in relazione al rischio sismico del medesimo.

Il presente parere è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni da applicarsi in sede di progettazione esecutiva:

- **1:** gli sterri e i riporti vanno ridotti al minimo compatibile con le problematiche dell'area;
- **2:** il valore di Vs30 e la categoria dei terreni di fondazione (qui riportata come categoria E) va riferito non al piano di campagna attuale ma alla quota del presumibile piano fondale, si dovranno tenere in adeguato conto le frequenze proprie del terreno di fondazione in modo tale da evitare fenomeni di risonanza in caso di sisma;
- **3:** per i calcoli relativi alle problematiche sismiche si suggerisce di utilizzare valori della Magnitudo non inferiori a quelle massime previste per la Zona Sismogenetica di cui fa parte la zona oggetto di studio.

### **CONSIDERATO:**

CHE ai sensi dell'art.35 della L.R. 20/2000 la Giunta Provinciale *“può formulare osservazioni relativamente a previsioni di piano che contrastano con i contenuti del PSC o con le prescrizioni di piani sopravvenuti di livello superiore”*.

CHE sulla base della relazione di Valsat che comprende una descrizione del piano, le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente le Autorità, che per le loro specifiche competenze ambientali hanno interesse agli effetti sull'ambiente dovuti all'attuazione dello strumento urbanistico in esame, si sono espresse, tutte, con parere favorevole, rimarcando, solo per qualche tematica, alcune condizioni/prescrizioni da mettere in atto in sede attuativa così come sottolineato nel “constatato”;

CHE lo strumento urbanistico in oggetto è stato depositato e pubblicato nei termini di legge, e durante tale periodo non sono pervenute osservazioni.

Tutto ciò **PREMESSO, CONSTATATO E CONSIDERATO**

### **PROPONE**

1. DI NON FORMULARE OSSERVAZIONI, ai sensi dell'art.35 della L.R. n°20/2000, in ordine al “Piano Particolareggiato di iniziativa privata relativo alla scheda di PRG N.49 denominata “Area il Molinone”, sita In Via Cicognani, nel Comune di Brisighella,

i cui elaborati sono stati trasmessi con nota assunta agli atti della Provincia di Ravenna, con PG 20373/2023 del 13/07/2023;

2. DI ESPRIMERE, sensi dell'art.5 della L.R. 20/2000, parere motivato positivo in merito alla sostenibilità ambientale Valsat del Piano Urbanistico Attuativo in oggetto, ferme restando le condizioni espresse dai soggetti ambientalmente competenti e riportate nel punto b. nel "Constatato" della presente Relazione;
3. DI ESPRIMERE, relativamente alla verifica della compatibilità delle previsioni urbanistiche in esame con le condizioni di pericolosità locale del territorio di cui all'art.5 della L.R. 19/2008, parere favorevole alle condizioni espresse dal Servizio Pianificazione Territoriale della Provincia riportate al punto c. del "Constatato" della presente relazione;
4. DI DEMANDARE al Servizio Pianificazione Territoriale, gli adempimenti di competenza relativi alla pubblicazione sul sito web della Provincia del presente atto, come indicato al comma 8 dell'art. 5 della L.R. 20/2000.
5. DI DEMANDARE al Servizio Pianificazione Territoriale la trasmissione all' Unione della Romagna Faentina dell'atto del Presidente relativo al procedimento in oggetto.

IL FUNZIONARIO DEI SERVIZI TECNICI  
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE  
(GEOLOGO GIAMPIERO CHELI)  
F.TO DIGITALMENTE

IL FUNZIONARIO DEI SERVIZI TECNICI  
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE  
(PAESAGGISTA GIULIA DOVADOLI)  
F.TO DIGITALMENTE



# Provincia di Ravenna

Proponente: /Pianificazione Territoriale

## PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

*su PROPOSTA DI DELIBERAZIONE*

---

PROPOSTA n. 448/2024

**OGGETTO:** COMUNE DI BRISIGHELLA - PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PRIVATA RELATIVO ALLA SCHEDA DI PRG N.49 DENOMINATA "AREA IL MOLINONE", SITA IN VIA CICOGNANI. DECLARATORIA SENZA OSSERVAZIONI AI SENSI DELL'ART. 35 DELLA L.R. 20/2000 E S.M.I - ESPRESSIONE DI PARERE AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R.20/2000 E S.M.I - ESPRESSIONE DI PARERE AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. 19/2008 E S.M.I.

---

### SETTORE INTERESSATO

Il sottoscritto Responsabile del *settore* interessato ESPRIME ai sensi e per gli effetti dell'art 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Ravenna, 19/03/2024

IL DIRIGENTE del SETTORE  
*NOBILE PAOLO*

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 20, D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

---



**Provincia di Ravenna**

Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

**Registro per gli Atti del Presidente della Provincia**

**N. 41 DEL 09/04/2024**

**OGGETTO:** COMUNE DI BRISIGHELLA - PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PRIVATA RELATIVO ALLA SCHEDA DI PRG N.49 DENOMINATA "AREA IL MOLINONE", SITA IN VIA CICOGNANI. DECLARATORIA SENZA OSSERVAZIONI AI SENSI DELL'ART. 35 DELLA L.R. 20/2000 E S.M.I - ESPRESSIONE DI PARERE AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R.20/2000 E S.M.I - ESPRESSIONE DI PARERE AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. 19/2008 E S.M.I.

Si dichiara che il presente atto è divenuto esecutivo il 20/04/2024, ovvero decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio on line di questo Ente, n. 554 di pubblicazione del 09/04/2024

Ravenna, 22/04/2024

IL DIPENDENTE INCARICATO

MORELLI ROSSANA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 20 D.Lgs n 82/2005 e ss.mm.ii.)



**Provincia di Ravenna**

Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

## **RELATA DI PUBBLICAZIONE**

### **Registro per gli Atti del Presidente della Provincia**

**N. 41 DEL 09/04/2024**

**OGGETTO:** COMUNE DI BRISIGHELLA - PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PRIVATA RELATIVO ALLA SCHEDA DI PRG N.49 DENOMINATA "AREA IL MOLINONE", SITA IN VIA CICOGNANI. DECLARATORIA SENZA OSSERVAZIONI AI SENSI DELL'ART. 35 DELLA L.R. 20/2000 E S.M.I - ESPRESSIONE DI PARERE AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R.20/2000 E S.M.I - ESPRESSIONE DI PARERE AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. 19/2008 E S.M.I.

Si CERTIFICA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. e dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69 e ss.mm.ii, l'avvenuta regolare pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on line n. 554 di pubblicazione, di questa Provincia dal 09/04/2024 al 24/04/2024 per 15 giorni consecutivi.

Ravenna, 29/04/2024

**IL DIPENDENTE INCARICATO  
MORELLI ROSSANA**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 20 D.Lgs n 82/2005 e ss.mm.ii.)